

TRIBUNALE DI TRIESTE G. U. – 22 FEBBRAIO 2002

Giud. Est. Multari; CISL Medici c. IRCCS Burlo Garofalo

CCNL Dirigenza pubblica

Mancata informativa sindacale – Assenza di pregiudizio per l'organizzazione sindacale – condotta antisindacale non sussiste.

Il “BURLO GAROFALO” noto ospedale infantile della Regione Friuli Venezia Giulia è interessato a procedure di accorpamento con altre realtà sanitarie nell'ambito dei ricorrenti piani di razionalizzazione della sanità.

Un sindacato dei medici, aderente alla CISL, avvia una procedura per condotta antisindacale contro il locale Ospedale Infantile, sostenendo che gli organi dello stesso non avrebbero tempestivamente comunicato al sindacato, conformemente a quanto previsto dalla normativa contrattuale collettiva, tutta una serie di modifiche all'organizzazione del lavoro, comprendenti anche accorpamenti con altre entità ospedaliere.

L'ente ospedaliero si difendeva sostenendo come già in una riunione tenutasi nell'anno antecedente l'avvio della ristrutturazione, uno dei rappresentanti sindacali della CISL che ricopriva pure importanti funzioni di dirigente medico aveva potuto attingere ogni notizia utile.

Il Giudice del Lavoro in sede cautelare rigettava il ricorso formulato ex articolo 28 legge 300/70, sostenendo la tardività della reazione sindacale.

In sede di opposizione, il Giudice del Lavoro, rigettava l'opposizione sulla base di un' altra motivazione.

Sosteneva il Giudice del Lavoro di Trieste che, nell'ambito dei rapporti sindacali, vige il principio della correttezza e della buona fede che consiste in una condotta diligente non soltanto da parte dell'obbligato, ma anche del creditore che non deve ingenerare convincimenti erronei nel debitore per poi pretendere l'esatto adempimento dell'obbligazione, su tale base il Giudice dell'opposizione, riteneva che la notorietà della delibera al rappresentante sindacale, seppure nella sua veste di dirigente medico, aveva evitato qualsiasi pregiudizio al sindacato.